



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496494

F +39 0461 496422

pec apac@pec.provincia.tn.it

@ apac@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it

APAC
AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della
Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

Aeroporto Caproni

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento
Collegio dei Geometri
Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento
Collegio dei Periti Agrari
Confindustria Trento
Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Federazione Trentina della Cooperazione
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio
Confesercenti del Trentino
CGIL del Trentino
CISL Trentino
UIL del Trentino
LORO SEDI

S506/2022

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022” e Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022”. Modificazioni in materia di contratti pubblici. Informativa.

INFORMATIVA

Il Capo VII della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022”, nonché gli articoli 17 e 42 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022”, pubblicate sul Numero Straordinario n. 3 al B.U. n. 51 del 27/12/2021, recano disposizioni modificative in materia di contratti pubblici.

Per chiarezza espositiva si precisa sin d’ora che le modificazioni recate dalla manovra finanziaria seguono due differenti regimi di entrata in vigore:

a) le modificazioni recate dall'articolo 14, commi 4 e 5 della l.p. 21/2021 avranno efficacia a partire dalla data stabilita con l'adozione del regolamento di riordino;

b) le restanti modificazioni recate sia dalla l.p. 21/2021, sia dalla l.p. 22/2021 hanno efficacia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. (28/12/2021).

Si riporta di seguito il testo coordinato delle disposizioni oggetto di modifica, accompagnato da un breve commento. Le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

Si precisa che l'Informativa non contiene il testo coordinato delle abrogazioni recate dai menzionati commi 4 e 5 dell'articolo 14 che, come detto, avranno decorrenza solamente a partire dalla data data indicata dal regolamento attuativo di riordino e di cui verrà dato conto in quella sede.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>. Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono contenute nella circolare prot. n. 364353 dd. 25/06/2020.

* * *

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una

maggior partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 4

Ruolo della Provincia

1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia può adottare linee guida con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

2 bis. La Giunta provinciale, per facilitare la conoscenza della disciplina in materia di contratti pubblici che si applica nel territorio provinciale, mette a disposizione strumenti telematici di ricognizione sistematica della normativa applicabile.

Le modifiche in oggetto sono state introdotte con l'articolo 14, commi 1 e 3 della legge provinciale n. 21 del 2021.

Attraverso queste modificazioni si pongono le basi per dare l'avvio ad un'azione di semplificazione e sistematizzazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, con lo scopo di fornire agli operatori di settore una disciplina più chiara e di più semplice applicazione.

Tale iniziativa viene perseguita attraverso:

1. individuazione con specifico allegato alla l.p. 21/2021 di alcuni istituti e relative disposizioni dell'ordinamento provinciale per i quali ne è disposta l'abrogazione e per i quali si rinvia alle disposizioni statali;
2. effettuazione di alcune abrogazioni/modificazioni specifiche di disposizioni puntuali dell'ordinamento provinciale;

3. adozione di un regolamento attuativo di riordino contenente abrogazioni connesse e conseguenti a quelle introdotte con legge, inclusa l'abrogazione di norme desuete. Detto regolamento fisserà la data di efficacia delle abrogazioni delle disposizioni recate dai commi 4 e 5.
4. ricognizione delle norme provinciali e statali applicabili nell'ordinamento provinciale attraverso l'elaborazione e la messa a disposizione di uno strumento telematico di lettura dell'ordinamento sui contratti pubblici.

Nello specifico, con l'introduzione del comma 2 bis dell'articolo 1 si precisa che, **ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto, laddove la normativa provinciale non contenga la disciplina di un determinato istituto, quest'ultima va rinvenuta nella normativa statale. Tuttavia, se le disposizioni statali richiamano l'applicazione di istituti/altre disposizioni in materia di contratti pubblici che trovano una corrispondente disciplina provinciale, i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale.**

L'obiettivo dell'operazione è quello di evitare la sovrapposizione di discipline - statale e provinciale – che, oltre ad essere foriera di dubbi interpretativi, determina con riguardo a detti istituti la necessità di continui interventi di adeguamento della normativa provinciale rispetto ai contenuti della normativa statale.

Con l'introduzione del comma 2 bis dell'articolo 4 si prevede di mettere a disposizione degli operatori di settore uno **strumento telematico di ricognizione dell'intera normativa - sia statale che provinciale - applicabile nel territorio provinciale**, finalizzato a costituire un importante supporto facilitando la conoscibilità del quadro normativo applicabile in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. A tal fine, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la quantità minima di servizi e di forniture acquisita dalla Provincia con ricorso a tali operatori. Tale quantità è definita percentualmente e su base triennale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione medesima e, a tal fine, prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e di monitoraggio degli acquisti previsti da questo articolo.

2 bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la Provincia definisce con apposite linee guida criteri premiali e modelli di clausole contrattuali differenziati per settore, tipologia e natura dell'appalto.

Con l'articolo 14, comma 2 della legge provinciale n. 21 del 2021 si dispone l'introduzione di un nuovo comma 2 bis all'articolo 2 della l.p. 2/2016. Quest'ultimo prescrive l'adozione da parte della Provincia di **linee guida** specificamente dedicate alla previsione di criteri premiali e di modelli di clausole contrattuali volti a **promuovere le pari opportunità, generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone disabili.**

Art. 4 ter

Capitolato generale

1. La Provincia con regolamento approva capitolati generali contenenti le condizioni e le clausole che si applicano alle diverse tipologie di contratto, nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla fase di esecuzione del contratto. Le disposizioni del capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, se non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento. Il regolamento previsto da questo comma può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione dei capitolati generali.

Con articolo 15, comma 1 della l.p. 21/2021 è stato introdotto un nuovo articolo 4 ter nella l.p. 2/2016. In base a questa disposizione la Provincia **adotta capitolati generali d'appalto attraverso lo strumento del Regolamento**; i capitolati generali contengono le condizioni e le clausole uniformi che si applicano alle diverse tipologie di contratto. Le disposizioni del capitolato si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale.

Art 5 bis

Incentivi per funzioni tecniche

1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. **La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.** All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto.

1 bis. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 possono riconoscere ai dipendenti della centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte in luogo dei propri dipendenti.

2 bis. Per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico di opere pubbliche da parte del personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti risorse in misura non superiore allo 0,75 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

2 ter. Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice competente a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto un compenso determinato in misura uguale alla retribuzione incentivante spettante al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente per i medesimi incarichi.

2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile delle risorse destinate alle retribuzioni incentivanti ai sensi di questo articolo.

2 quinquies. La spesa inerente alle retribuzioni incentivanti previste da quest'articolo è assunta a carico del

bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.

2 sexies. I commi 1 e 2 quinquies si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1.

Con l'articolo 17 della l.p. 22/2021 si introducono modificazioni all'articolo 5 bis della l.p. 2/2016.

Il nuovo periodo introdotto nel comma 5 bis citato demanda alla contrattazione collettiva provinciale la possibilità di individuare altre figure, ulteriori rispetto a quelle elencate nella disposizione, cui riconoscere retribuzioni incentivanti.

La spesa per le retribuzioni incentivanti viene posta a carico del quadro economico dell'opera, servizio o fornitura da affidare.

I commi 1 e 2 quinquies dell'articolo 5 bis trovano applicazione alle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della l.p. 1/2019.

Art. 18

Termini delle procedure di appalto e di concessione

1. Per rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici. I commi 4 e 5 di questo articolo e i principi desumibili dal comma 3 si applicano a tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall'importo.

2. ~~Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti, per gli appalti, dalla direttiva 2014/24/UE e, per le concessioni, dalla direttiva 2014/23/UE.~~ **Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti dalla normativa statale.** Per le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano tempi non superiori a quelli minimi eventualmente previsti dalla normativa statale. Sono fatti salvi i casi particolari in cui la complessità del contratto da affidare e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.

3. Nelle procedure di affidamento d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite dall'amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata per l'aggiudicazione di un appalto, per motivi di urgenza ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, il termine è di quattro giorni;

b) se l'amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante le amministrazioni aggiudicatrici non prorogano le scadenze.

5. Il termine assegnato alla commissione tecnica per l'espletamento delle attività di sua competenza non supera il tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima. Il termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente assegnato alla commissione tecnica, per giustificati motivi.

In un'ottica di uniformità, il comma 2 dell'art. 15 modifica l'articolo 18, comma 2 della l.p. 2/2016 prevedendo che i termini da prendere in considerazione per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione negli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea corrispondano ai **termini minimi previsti dalla normativa statale** (si veda ad esempio l'art. 60 relativamente alla procedura aperta).

La disposizione così come modificata trova applicazione ai bandi e alle lettere di invito pubblicati o inviate dopo l'entrata in vigore della l.p. 21/2021 (28/12/2021).

Art. 26

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara. Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione;

e bis) omissis

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni

relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

~~5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.~~

5. Si applicano i commi 3 e 14 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

6 bis. omissis

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

Con il comma 3 dell'articolo 15 si sostituisce il dettato del comma 5 dell'art. 26 della l.p. 2/2016.

Il nuovo comma prevede l'applicazione dei commi 3 e 14 dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

Nello specifico:

- il comma 3 dell'articolo 105 definisce le fattispecie di subcontratto che non sono assimilabili al subappalto e che dunque sono sottratte alle relative regole imperative. In particolare trattasi di: *a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.*

- il comma 14 dell'articolo 105, di recente modificato dal legislatore statale con d.l. 77/2021, prevede che *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”*

La disposizione, così come modificata, consente di superare le censure mosse dalla Corte di Giustizia europea con sentenza C-402/18 in relazione al divieto contenuto nel precedente comma 14 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 (e nel corrispondente comma 5 dell'art. 26 della l.p. 2/2016) di applicare alle prestazioni subappaltate un ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

La disposizione così come modificata trova applicazione ai bandi pubblicati e alle lettere di invito inviate dopo l'entrata in vigore della l.p. 21/2021 (28/12/2021).

LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.

2. La presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d'importo superiore alla soglia medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica il capo X ter della presente legge.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. Ferma restando l'applicazione della parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questa legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.

6. Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere

completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara ~~con le modalità previste dagli articoli 30 e 30 bis~~ **mediante procedura aperta o ristretta**. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6 bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione ~~diseiplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)~~, nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

~~7. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili di cui sono parte un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non è un'amministrazione aggiudicatrice o un altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori previsti dall'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, o gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a 40.000 euro, si applicano i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice o l'altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartiscono le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto.~~

7 bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1.

8. omissis

Art. 20

Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche

1. omissis

1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.

1 quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza, si applicano con le

seguenti limitazioni:

a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;

b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per anno di competenza l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestata motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

a) liberi professionisti singoli;

b) liberi professionisti in studi associati;

c) società di professionisti;

d) società d'ingegneria;

e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;

g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.

4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ~~ai soggetti di cui al comma 3, lettera e)~~ a **raggruppamenti temporanei**, questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

6. omissis

7. Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica.

7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela

dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

8. omissis

9. omissis

10. omissis

11. omissis

12. omissis

12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

~~12 ter. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva nonché la dichiarazione che attesta l'insussistenza di motivi di esclusione, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.~~

Art. 33.1

Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica

1. Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;
- b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:

- a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto ~~e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;~~
- b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;
- d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito

di venti operatori economici.

3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c).

Art. 34

Requisiti di partecipazione

1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d'importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Se l'importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

3. omissis

4. omissis

5. omissis

~~6. Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro paesi.~~

Art. 54

Attività consultive

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

a) ai progetti preliminari ~~nel caso di appalto-concorso~~ **da porre a base di gara**, ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;

b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso;

c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.

2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali.

Con i commi 4, 5, 6, 7 dell'articolo 15 della l.p. 21/2021 si introducono alcune modificazioni/abrogazioni che ricadono nell'ambito del complessivo lavoro di riordino e sistematizzazione dell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

Le modificazioni/abrogazioni in oggetto entrano in vigore a partire dal 28/12/2021 e trovano applicazione alle procedure il cui bando è pubblicato o la lettera di invito inviata dopo la data di entrata in vigore della l.p. 21/2021 (28/12/2021).

Si citano le più rilevanti:

- con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 relativo ai contratti di sponsorizzazione trova applicazione la disciplina statale in materia (art. 19 d.lgs. 50/2016);
- con l'abrogazione del comma 12 ter dell'articolo 20 relativo alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva nonché alla dichiarazione che attesta l'insussistenza di motivi di esclusione per l'affidamento di un incarico tecnico trova applicazione la disciplina prevista in via generale a livello statale (art. 80 e 86 d.lgs. 50/2016);
- con l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 34 relativo all'accertamento dei requisiti di partecipazione delle imprese stabilite in altri Paesi UE trova applicazione la disciplina statale in materia (art. 86 e 88 d.lgs. 50/2016);
- con l'abrogazione del periodo "e l'articolo 40 bis, comma 6 bis" nella lettera 4, comma 2 dell'articolo 33.1 si elimina la possibilità, in precedenza prevista per i contratti stipulati in condizioni di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica, di stipulare il contratto in pendenza dell'istanza cautelare.

Le restanti rappresentano abrogazioni o modificazioni di coordinamento o rese necessarie per sopprimere rinvii a norme non più vigenti.

Art. 64

Disposizioni finali

~~1. Per gli istituti non previsti dalla presente legge trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione.~~

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge.

1 ter. Al fine di accelerare le procedure tecniche per la realizzazione di opere pubbliche la Provincia, ~~in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021~~, provvede ad individuare i processi lavorativi sostenibili dalle strutture competenti per l'anno di riferimento. Le attività di progettazione e le altre attività tecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, che abbiano, a seguito dell'analisi, il carattere della non sostenibilità organizzativa sono affidate ad operatori economici esterni all'amministrazione, senza previa ricognizione, all'atto del singolo affidamento, della carenza di risorse interne idonee.

2. I regolamenti di attuazione della presente legge sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Con l'abrogazione disposta dall'articolo 15, comma 9, lettera b) della l.p. 21/2021 si opera un coordinamento necessario nell'ambito del complessivo disegno di sistematizzazione dell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

Con la modifica recata dall'art. 16 della l.p. n. 21 del 2021 sono state apportate altresì modificazioni al comma 1 ter dell'articolo 64 della l.p. 26/1993. Lo scopo dell'intervento normativo è quello di portare a regime il sistema (fino ad oggi sperimentale) in base al quale la Provincia effettua la ricognizione annuale dei propri processi lavorativi sostenibili relativi alle attività di progettazione e le altre attività tecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche esternalizzando a progettisti esterni le restanti attività.

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1990, n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

Art. 4

Capitolati d'oneri

1. ~~I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti, sono approvati dalla Giunta provinciale in forma di regolamento.~~
2. ~~Essi trovano applicazione rispetto ai contratti da stipularsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge solo ove siano espressamente richiamati nei contratti medesimi.~~
3. I capitolati speciali riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dalla Giunta provinciale o dai dirigenti, in relazione alle competenze stabilite dal vigente ordinamento dei servizi e del personale.

Art. 53

Cessazioni di norme

~~1. Con l'entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione cessano di avere applicazione tutte le disposizioni di legge o di regolamento statali che disciplinano la materia ad esclusione di quelle espressamente richiamate negli articoli della presente legge e di quelle la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi delle comunità europee.~~

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge.

Le modificazioni in oggetto sono state introdotte con l'articolo 15, comma 9, lettera a) della l.p. 21/2021.

L'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della l.p. 23/1990 in materia di capitolati d'oneri si è resa necessaria alla luce del contestuale inserimento dell'articolo 4 ter nella l.p. 2/2016 che ha ad oggetto la medesima materia.

La soppressione del comma 1 dell'articolo 53 della l.p. 23/1990 si è resa necessaria a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2 bis dell'articolo 1 della l.p. 2/2016.

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2020, n. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientri nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. omissis (abrogato)

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021,

le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile e, **in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.**

6 ter. In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

7. Quest'articolo si applica anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.

L'articolo 42, commi 3 e 4 della l.p. 22/2021 interviene modificando il comma 6 bis e introducendo un nuovo comma 6 ter all'articolo 7 della l.p. 2/2020.

Il comma 6 bis prevede l'istituzione di un apposito fondo per le opere provinciali al fine di dare copertura alle compensazioni per il cd. "caro materiali" in caso di insufficienza delle risorse previste dal medesimo comma 6 bis.

Il comma 6 ter prevede la possibilità per gli enti locali di accedere al fondo provinciale appositamente costituito per tali enti per la parte non finanziata dal fondo statale. Con deliberazione della Giunta provinciale verranno adottate le disposizioni attuative di questo comma.

Si segnala inoltre che l'articolo 42 della l.p. 22/2021, ai commi 1 e 2, prescrive che ***“Per l'anno 2022, in deroga alla normativa provinciale vigente [articolo 13, comma 3 bis, della l.p. 26/1993], nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi, i prezzi dei progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento sono aggiornati sulla base del nuovo elenco prezzi o, in alternativa, mediante applicazione del coefficiente medio rivalutazione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). 2. All'aggiornamento dei prezzi effettuato ai sensi del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse del quadro economico per imprevisti o somme a disposizione disponibili annualmente per ciascuna opera, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti”***. Per l'attuazione di questa disciplina si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2398 del 30/12/2021.

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2021, n. 18

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023

Art. 2 ter

Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC

1. All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

Con l'introduzione dell'articolo 2 ter nella l.p. 18/2021 **si indicano espressamente le disposizioni statali che trovano applicazione per l'affidamento dei contratti finanziati con fondi del PNRR e del PNC.** Si tratta degli articoli 47, 47 quater, 48, 50, 53, commi 1 e 2 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 conv. in l. 29 luglio 2021, n. 108 e della disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando dette disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali, i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale se in esso è rinvenibile una corrispondente disciplina provinciale. Per quanto non specificamente disposto dalle norme richiamate dall'articolo 2 ter continua comunque a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
- avv. Antonio Tita -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).